



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO**

Composta dai Magistrati:

Gabriella Marchese	Presidente
Maria Casola	Consigliere
Fabrizio Gandini	Consigliere Rel.
Antonella Filomena Sarracino	Consigliere
Riccardo Rosetti	Consigliere

Oggetto:

PREVIDENZA  
ALTRO  
Ud.27/02/2026 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 23947/2024 R.G. proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura centrale dell'istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO STUMPO unitamente agli avvocati MARIA PASSARELLI, MAURO SFERRAZZA  
-ricorrente-

contro

VMS, elettivamente domiciliata in VIA FALERIA 17, ROMA rappresentata e difesa dagli avvocati MANFREDO PIAZZA e PAOLA DE VINCENTI  
-controricorrente-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 305/2024 pubblicata il 04/06/2024.



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI.

### FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Bologna ha rigettato il gravame proposto dall'INPS nella controversia con VMS .
2. La controversia ha per oggetto l'accertamento negativo del diritto alla ripetizione della NaSPI erogata dall'INPS dallo 08/04/2018 allo 08/08/2018 a fronte della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro tra S e X s.p.a. a far data dal 31/03/2018 in seguito a conciliazione in sede sindacale in data 14/12/2017, con la quale le parti si accordavano al fine di evitare la risoluzione giudiziale del rapporto e con il beneficio di incentivo all'esodo.
3. Il Tribunale di Bologna accolse il ricorso proposto da S e dichiarò che INPS non aveva diritto alla restituzione della somma erogata a titolo di NaSPI.
4. La corte territoriale ha integralmente confermato la sentenza appellata.
5. Per la cassazione della sentenza ricorre INPS, con ricorso affidato a un unico motivo al quale S resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine previsto dall'art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.

### RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo (rubricato ex art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n.22/2015, con riferimento all'art. 6 del d.lgs. n.23/2015 ed all'art. 12, comma secondo, delle disposizioni preliminari al cod. civ., «nel caso in cui – in una controversia diretta ad



ottenere l'indennità c.d. NASpI sulla base della cessazione del rapporto di lavoro in seguito ad una risoluzione consensuale concordata in sede di conciliazione sindacale con riconoscimento di un incentivo all'esodo – il Giudice di secondo grado ritenga che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, sebbene non intervenuta nell'ambito di una procedura di cui all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'art. 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, comporti la sussistenza dello stato di disoccupazione involontario, ossia il requisito fondamentale del diritto all'indennità c.d. NASpI, ritenendo applicabile analogicamente l'istituto della c.d. offerta di conciliazione "agevolata" di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 23/2015 cit.».

2. La corte territoriale ha ritenuto che nel caso portato al suo esame non si versasse nella ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'art.7 della legge n.604/1966, risoluzione che consente la percezione della indennità NASpI come espressamente previsto dall'art.2 comma 2 del d.lgs. n.22/2015.

3. La corte territoriale ha invece ritenuto applicabile – in via analogica – la c.d. accettazione della offerta di conciliazione agevolata, prevista dall'art.6 del d.lgs. n.23/2015, «essendo possibile rinvenire alla base dell'accordo, come rilevato dal Tribunale, una scelta riorganizzativa datoriale finalizzata alla riduzione del personale. Nella fattispecie in questione, l'accordo è intervenuto proprio in una sede contemplata dall'art. 2113, comma 4, c.c. e il nesso tra la risoluzione consensuale e la presupposta determinazione datoriale è stato correttamente individuato dal Tribunale, che ha collocato l'accordo "all'interno di tale quadro di esodi incentivati, che hanno come presupposto la cessazione del rapporto di lavoro tra i dipendenti interessati e l'Azienda". Anche la forma della transazione ex art. 1965 c.c. è indicativa della volontà delle parti di definire "anche in via generale e novativa, ogni e qualsiasi pretesa possa derivare, sia in via causale sia in via meramente occasionale, dal rapporto di lavoro e dalla sua risoluzione".



E se alla base della perdita dell'occupazione non vi fosse la determinazione datoriale, sia pure mediata dall'accordo transattivo, non si comprenderebbe il riferimento nell'accordo all'indennità di mancato preavviso al punto 2.5».

4. In via pregiudiziale deve accogliersi l'eccezione di inammissibilità del controricorso sollevata dall'INPS nella memoria illustrativa. Il ricorso per cassazione è stato notificato il 13/11/2024 e il controricorso è stato depositato il 10/01/2025, quando il termine di quaranta giorni previsto dall'art.370 comma primo cod. proc. civ. (nel testo pro tempore applicabile) era già scaduto (scadenza: 23/12/2024).

5. Tanto premesso, l'art.3 comma 2 del d.lgs. n.22/2015 prevede che: «La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012».

6. Si è già rilevato che la corte territoriale ha correttamente ritenuto che nel caso portato al suo esame il rapporto di lavoro di S non fosse stato consensualmente risolto nell'ambito della procedura ex art.7 *cit.* per l'assorbente ragione che dal verbale di conciliazione in sede sindacale del 14/12/2017 – come riportato nella motivazione della sentenza impugnata – non risulta affatto che X s.p.a. avesse comunicato alla DTL competente la sua intenzione di procedere al licenziamento di S per giustificato motivo oggettivo (cfr. i primi due commi della disposizione citata). Le parti di quell'accordo, trascritto in parte qua nel ricorso per cassazione e riportato anche nella motivazione, premettono che «hanno convenuto in data 06/12/2017 di voler risolvere consensualmente il rapporto di lavoro tra di esse in essere».

7. Per gli stessi motivi non poteva trovare applicazione l'art.6 del d.lgs. n.23/2025 perché la fattispecie è del tutto caratterizzata proprio dal fatto



che il datore di lavoro deve aver effettivamente *intimato* il licenziamento («1. In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1...», così il già richiamato art. 6 del D. Lgs. n. 23/2015).

8. In breve, il rapporto di lavoro dedotto in giudizio è stato estinto per causa diversa dal licenziamento, mentre sia l'art.7 della legge 604/66 che l'art.6 del d.lgs. n.23/2025 presuppongono il licenziamento del lavoratore: solo preannunciato dalla comunicazione alla DTL, nel primo caso; già intimato, nel secondo.

9. La corte territoriale, ben consapevole della mancanza di un licenziamento, ha proceduto all'applicazione *analogica* dell'art.6 del d.lgs. n.23/2025, «essendo possibile rinvenire alla base dell'accordo, come rilevato dal Tribunale, una scelta riorganizzativa datoriale finalizzata alla riduzione del personale».

10. Sul punto questa Corte ha statuito, con indirizzo costante, che il ricorso all'analogia è consentito dall'art. 12 delle preleggi solo quando manchi nell'ordinamento una specifica norma regolante la concreta fattispecie e si renda, quindi, necessario porre rimedio ad un vuoto normativo altrimenti incolmabile in sede giudiziaria (da ultimo, Cass. 28651/2025).

11. Nel caso in esame, la Corte d'appello ha fatto ricorso all'analogia sebbene non sussistesse un vuoto normativo, perché la fattispecie è già regolata dall'art.3 comma 2 del d.lgs. n.22/2015 nel senso che nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro l'indennità NASpI può essere riconosciuta solo nel caso in cui la risoluzione consensuale sia intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.

12. L'art.6 del d.lgs. n.23/2025, applicato in via analogica dalla corte territoriale, disciplina poi una fattispecie del tutto diversa, ossia la conciliazione della lite determinata o determinabile dal licenziamento.



13. Deve concludersi che la corte territoriale ha errato nell'applicare in via analogica l'art.6 del d.lgs. n.23/2025 ad una materia già disciplinata da una fonte di rango primario, ed in particolare dall'art.3 comma 2 del d.lgs. n.22/2025.

14. Per questi motivi il ricorso deve essere accolto, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Bologna che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/02/2026.

Il Presidente

GABRIELLA MARCHESE

